Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 29 novembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1965, n. **1293.**

Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero delle finanze; tutti nominati su proposta dei rispettivi Ministri;

b) un coltivatore di piante da carta;
un produttore di cellulosa per carta;
un produttore di carta da giornali;
un produttore di carte o cartoni vari;
un editore di giornali quotidiani;
un editore di giornali periodici;
un editore di libri o riviste;
un industriale cartotecnico;
un commerciante di carta o cartoni;
un giornalista professionista;
tutti designati dalle rispettive Organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

c) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

d) cinque esperti da scegliersi dal Ministro per l'industria e per il commercio fra le persone che, senza appartenere alle categorie interessate, possiedano riconosciuta competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività dell'Ente.

Art. 2.

Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il presidente ed i componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del triennio, si provvederà alla sostituzione in conformità alle stesse norme previste per la nomina.

Il componente che subentra rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

Art. 3.

I revisori dei conti dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio può essere sciolto il Consiglio direttivo e nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente, nei casi di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente medesimo e di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del Consiglio.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. **1294**.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente norme di attuazione alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento economico e giuridico degli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, modificata dalla legge 6 gennaio 1963, n. 13, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento d'attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418 è sostituito dal seguente:

« Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni:

sezione I, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio merci;

sezione II, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di fermata non abilitate al servizio merci e ad assuntorie di posti di blocco in piena linea;

sezione III, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — COLOMBO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1965, n. **1295**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 81. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono soppressi quelli di « Anestesiologia » e di « Urologia ».

Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti complementari:

« Anestesiologia e rianimazione;

Clinica urologica ».

Dopo l'art. 601, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Scuola speciale per terapisti della riabilitazione

Art. 602. — La Scuola speciale per terapisti della riabilitazione ha sede presso la Clinica delle malattie nervose e mentali. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi, istruendoli sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e di quelli affetti da disturbi organici del linguaggio, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

Art. 603. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e tecniche presso la Clinica delle malattie nervose e mentali, il terzo di tirocinio pratico presso il Centro di riabilitazione della Clinica stessa o presso Centri di riabilitazione riconosciuti idonei a tale scopo dalla Scuola.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza.

Art. 604. — Possono essere ammessi alla Scuola gli allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alle Università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica, del diploma di abilitazione magistrale).

Art. 605. — Il numero massimo dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di 30. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della Scuola dovrà sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova orale di cultura generale e in una intervista attitudinale.

Art. 606. — Il direttore della Scuola è di diritto il titolare della cattedra della clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università.

Art. 607. — Per essere ammessi al secondo anno occorre aver superato almeno due terzi degli esami del primo anno.

Art. 608. — Le materie di insegnamento del primo anno sono:

1) Nozioni generali di Anatomia, Fisiologia, Patologia;
2) Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
4) Servizio sociale e relazioni umane;
5) Tecnica infermieristica;
6) Nozioni fondamentali di Psichiatria;
7) Psicologia e psicopatologia del minorato;
8) Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
9) Metodologia di fisioterapia;
10) Metodologia di terapia occupazionale;
11) Clinica della riabilitazione.

Le materie di insegnamento del secondo anno sono:

1) Patologia e clinica del sistema nervoso;
2) Patologia e clinica dell'apparato motore;
3) Anatomia, Fisiologia, Patologia degli organi della parola e dell'udito;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Paralisi cerebrali infantili;
6) Riabilitazione geriatrica;
7) Nozioni di reumatologia;
8) Elettroterapia ed altre terapie fisiche;
9) Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
10) Metodologia di fisioterapia;
11) Metodologia di terapia occupazionale;
12) Metodologia di terapia del linguaggio;
13) Clinica della riabilitazione.

Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche per tutte le materie di insegnamento.

I corsi regolari saranno integrati da conferenze su argomenti specifici, proiezioni, visite ad altri Istituti.

Art. 609. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole le esercitazioni previste e l'anno di tirocinio.

L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della Scuola.

Art. 610. — Per ottenere l'ammissione alla Scuola si deve presentare all'Ufficio di segreteria dell'Università, entro il 5 novembre, la domanda redatta in carta bollata da L. 400 diretta al rettore (indicare il recapito del richiedente) e, previo pagamento di una multa per ritardata presentazione, per gravi e giustificati motivi, fino al 30 novembre.

Art. 611. — I candidati ammessi alla Scuola dovranno, entro il termine che verrà a suo tempo comunicato, presentare:

a) titolo originale di studio;

b) due copie (formato tessera su fondo chiaro e firmate) della fotografia del richiedente, di cui una bollata ed autenticata;

c) quietanze comprovanti il pagamento alla Tesoreria universitaria delle tasse, sopratasse e contributi prescritti:

Immatricolazione . . .	L.	5.000
Tassa annuale di iscrizione .	»	18.000
Sopratassa annuale di esami	»	7.000
Contributi generali	»	950
Contributo riscaldamento .	»	2.000
Libretto di riconoscimento .	»	300
Indennità di schedatura .	»	500
Contributo di reparto . . .	»	50.000 annuali

Il pagamento della tassa di iscrizione e della sopratassa può essere ripartito in quattro rate uguali; il contributo di reparto può essere ripartito in due rate uguali.

Art. 612. — Per ottenere il rilascio del diploma gli interessati dovranno presentare:

1) domanda redatta su carta bollata da L. 400 diretta al rettore;

2) quietanza comprovante il pagamento di L. 800 per indennità di diploma, bollo, ecc., effettuato mediante apposito bollettino di c/c postale mod. « O » in vendita presso l'economato;

3) quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di diploma da L. 6000 da effettuare mediante il c/c postale n. 1/53000 intestato al procuratore del Registro di Roma, ufficio L. I.G.E.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1296**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Filologia medioevale e umanistica ».

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Filologia medioevale e umanistica ».

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Urologia;
Neurochirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1297**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:

« Diritto della sicurezza sociale ».

Art. 51, relativo agli istituti appartenenti alla Facoltà di economia e commercio è così modificato:

« Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:
Istituto di Economia e politica economica;
Istituto di Storia economica;
Istituto di Economia e politica agraria;
Istituto di Diritto privato;
Istituto di Diritto pubblico;
Istituto di Statistica e ricerca operativa;
Istituto di Matematica;
Istituto di Ragioneria e tecnica economica;
Istituto di Merceologia;
Istituto di Lingue straniere;
Biblioteca della Facoltà ».

Art. 356, è modificato nel senso che l'ordinamento della Scuola di specializzazione in Oculistica della durata di tre anni è abrogato e sostituito dal seguente della durata di anni quattro.

Scuola di specializzazione in Oculistica
(durata del corso anni quattro)

1º Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di Embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di Biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di Ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare, e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare e terapia fisica;

3) Nozioni di Patologia generale e di anatomia patologica in rapporto all'oftalmologia;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio della sua totalità e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;

3) Tecnica operatoria ed anestesiologia (1ª parte).

4° Anno:

1) Neuroftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;

4) Tecnica operatoria (2ª parte);

5) Tesi di specializzazione.

Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 354, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. **1298**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un immobile.

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 435.000.000 (quattrocentotrentacinquemilioni), il fabbricato di civile abitazione, sito in Roma, via di Grottaperfetta n. 329, di proprietà dell'Istituto romano di beni stabili - S.p.A., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1965.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 153214 in data 31 agosto 1965, con la quale il Ministero del tesoro designa la dott.ssa Maria Puglisi quale suo rappresentante supplente in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del dott. Paolo Terlizzi, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

La dott.ssa Maria Puglisi è chiamata a far parte, in qualità di membro supplente, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Paolo Terlizzi, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1965
Registro n. 12, *foglio n.* 396

(9069)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nel comune di Longarone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO
E PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni della legge suddetta;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1321, contenente norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo;

Visto il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sopracitata, dal Ministro per i lavori pubblici con decreto in data 6 giugno 1964;

Ritenuto che in base all'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici devono essere determinate le aree dei nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine;

che, in base all'art. 2 della legge 6 dicembre 1964, n. 1321, surrichiamata, in sede di prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo;

che, le aree destinate alle sedi di cui sopra sono determinate in base alle indicazioni del piano regolatore sopraindicato;

Visto il voto 19/22 luglio 1965 del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezione I e VI);

Decreta:

Sono destinate a sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo le aree riservate a localizzazioni industriali e servizi quali risultano dal piano regolatore generale di Longarone e Castellavazzo, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 6 giugno 1964, nelle premesse citato. Per il comune di Longarone le aree suddette risultano dal piano particolareggiato che, quale stralcio del piano regolatore suindicato, viene allegato al presente decreto, del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(8934)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cuneo e Savona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 103 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 28 « del Colle di Nava » a Bagnasco-Calizzano-Colle del Melogno-innesto Strada statale n. 1 « Aurelia » a Finale Ligure della lunghezza di km. 44+508;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete della strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 28 « del Colle di Nava » a Bagnasco-Calizzano-Colle del Melogno-innesto Strada statale n. 1 « Aurelia » a Finale Ligure, della lunghezza di km 44+508 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 490 « del Colle del Melogno ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 168

(9161)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa fra agricoltori del Ponente - Società cooperativa a r. l. », con sede in Varenna di Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 27, 28 e 29 dicembre 1964 alla Società « Cooperativa fra agricoltori del Ponente - Società cooperativa a r. l. », con sede in Varenna di Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa fra agricoltori del Ponente - Società cooperativa a r. l. », con sede in Varenna di Genova, costituita per rogito Carlo Giannattasio in data 18 marzo 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Guglielmini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1965

p. Il Ministro: MARTONI

(9162)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Gruppo autonomo complesso Gaslini», con sede in Genova-Bolzaneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 3 aprile-3 giugno-15 giugno 1965 alla Società cooperativa « Gruppo autonomo complesso Gaslini », con sede in Genova-Bolzaneto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Gruppo autonomo complesso Gaslini », con sede in Genova-Bolzaneto, costituita per rogito notaio Carlo Emiliano Verde in data 23 ottobre 1951 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Antonio Pignataro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9163)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9196)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta filigranata per foglietti bollati per cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante norme sulla imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 2 marzo 1964, concernente l'istituzione di un nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 26 settembre 1964, concernente l'istituzione di uno speciale tipo di foglietti bollati per cambiali da rilasciarsi in pagamento o a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a pagamento differito;

Riconosciuta l'opportunità di stampare i foglietti bollati per cambiali su un nuovo tipo di carta filigranata;

Considerato che occorre, pertanto, determinare le caratteristiche del nuovo tipo di carta filigranata per foglietti bollati per cambiali;

Decreta:

Art. 1.

I foglietti bollati per cambiali istituiti con i decreti ministeriali 26 febbraio e 23 settembre 1964, di cui alle premesse, sono stampati su carta avente la filigrana costituita da due fasce, alte ciascuna cm. 2,5 e separate tra loro da uno spazio di cm. 1, che corrono nel senso orizzontale dei foglietti cambiari.

Ogni fascia reca su due righe sfalsate rispetto alla altra fascia, la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA », la sigla « IPS », l'anno di fabbricazione della carta in cifre e lo stemma della Repubblica.

Alla base del foglietto cambiario v'è uno spazio di cm. 3 privo di filigrana.

Restano invariate tutte le altre caratteristiche tecniche dei foglietti bollati per cambiali.

Art. 2.

I foglietti bollati per cambiali stampati su carta filigranata di vecchio tipo restano in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(9093)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,80%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e di irrigazione della Media Valle del Tevere, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11585 in data 13 novembre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e di irrigazione della Media Valle del Tevere, con sede in Roma, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 30 maggio 1965.

(8950)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 32951/7432, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lotito Maria-Lucrezia, nata in Corato il 16 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 208 riportate in catasto alle particelle numeri 104 parte e 116-*t* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 176 e 177.

(8970)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 3261/1020, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Di Carlo Concetta, nata in Bussi sul Tirino il 15 settembre 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Bussi sul Tirino, estese mq. 1.020 riportate in catasto alle particelle numeri 62-*s* e 62-*t* del foglio di mappa n. 11 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con i numeri 39 e 40.

(8971)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.065.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9211)

MINISTERO DEL BILANCIO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 15 novembre 1965 « Norme di organizzazione dei Comitati regionali per la programmazione economica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 novembre 1965, pag. 5799, all'art. 1, lettera *c*), dove è scritto « ... ai fini dell'articolazione territoriale del problema economico nazionale; » devesi leggere: « ... ai fini dell'articolazione territoriale del programma economico nazionale; ».

(9286)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Unione agricola », con sede in Abbiate Guazzone di Tradate (Varese)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1965 la Società cooperativa « Unione agricola », con sede in Abbiate Guazzone di Tradate (Varese), costituita per rogito Guasti in data 16 luglio 1926 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Cesare Dell'Ali.

(8861)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Risveglio » con sede in Pietrapaola (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 novembre 1965, la Società cooperativa agricola « Risveglio », con sede in Pietrapaola (Cosenza), costituita per rogito Parisi in data 21 marzo 1945, repertorio 11127, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dottor Pierino Rosa.

(9085)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Matematica finanziaria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9287)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura tedesca », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9288)

Vacanza della seconda cattedra di « Lingua e letteratura italiana » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di « Lingua e letteratura italiana », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9275)

Vacanza della cattedra di « Religioni del mondo classico » e della seconda cattedra di « Storia greca e storia romana (con esercitazioni di Epigrafia romana) » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, sono vacanti la cattedra di « Religioni del mondo classico » e la seconda cattedra di « Storia greca e storia romana (con esercitazioni di Epigrafia romana) », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre medesime dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9276)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1965, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 49, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Salvatore La Marca avverso il provvedimento ministeriale 23 agosto 1961, n. 4096, con cui veniva convalidata l'assunzione per concorso, anzichè in base alla graduatoria degli aspiranti ad incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1960-61, di un insegnante tecnico pratico in qualità di assistente alla cattedra di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria presso l'Istituto tecnico agrario di Napoli Ponticelli.

(9102)

Con decreto del Presidente della Repubblica dato in Roma il 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1965, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 50, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa non di ruolo Raffaela Antonia Incardona avverso il provvedimento 26 luglio 1960 della Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Caltanissetta in materia di formazione delle graduatorie per incarichi di insegnamento nell'anno scolastico 1960-61.

(9103)

Con decreto presidenziale del 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965 (registro n. 62 Pubblica istruzione, foglio n. 338), è stato accolto il ricorso straordinario della professoressa Maria Minervini, prodotto contro la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Rieti, in data 14 dicembre 1961, aveva respinto il suo gravame gerarchico avverso l'incarico d'insegnamento del disegno per sei ore settimanali, conferitole per l'anno scolastico 1961-62.

(9214)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1965, registro n. 75, foglio n. 25, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il ricorso straordinario presentato dal sig. Giuseppe Pontillo avverso le decisioni adottate dal provveditore agli studi di Trapani, in data 26 ottobre 1962, n. 27144/E.F. in merito alle di lui note di qualifica per l'anno scolastico 1961-1962, è stato dichiarato inammissibile.

(9215)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11334 in data 17 novembre 1965, il sig. Sirio Carlesi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

(9213)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

14ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 - Grandi recipienti per il trasporto dei gas liquefatti refrigerati.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930;

Considerata l'opportunità di aggiornare il regolamento suddetto, impartendo precise prescrizioni sulle caratteristiche, sull'approvazione e sulle revisioni dei grandi recipienti destinati al trasporto dei gas liquefatti refrigerati;

Visto il regolamento internazionale contenente le prescrizioni relative alle materie ed agli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi a determinate condizioni (R.I.D.), l'ultima edizione del quale impartisce norme e direttive di carattere generale per l'effettuazione del trasporto suddetto;

Riconosciuta la necessità di adeguare per quanto possibile, per i trasporti interni, le prescrizioni nazionali a quelle del R.I.D., già vincolante per i trasporti internazionali per gli Stati aderenti e quindi anche per l'Italia;

Sentito il prescritto parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e prese le necessarie intese con la Presidenza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Dispongo che per la costruzione, l'approvazione e le revisioni dei grandi recipienti destinati a contenere gas liquefatti refrigerati vengano applicate le prescrizioni tecniche allegate, che formano parte integrante della presente Serie di norme integrative.

Roma, addì 28 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI

I. — GAS AMMESSI AL TRASPORTO

I gas che per il trasporto vengono liquefatti e mantenuti a temperatura inferiore a 0°C sono convenzionalmente chiamati « gas refrigerati ».

Sono ammessi al trasporto, in grandi recipienti delle capacità previste dal decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di N. I., mobili, ovvero inamovibilmente fissati a carri ferroviari od autoveicoli, ovvero facenti parte di casse mobili rispondenti alle prescrizioni F.S., i seguenti gas refrigerati:

a) aria liquida, ossigeno liquido ed azoto liquido, anche miscelati con gas rari; miscele liquide di ossigeno e d'azoto, anche contenenti gas rari; gas rari liquidi;

b) metano liquido, etano liquido; miscele liquide di metano e di etano, anche contenenti propano o butano; etilene liquida; idrogeno liquido; gas di petrolio liquefatti; clorofluoroderivati liquefatti degli idrocarburi;

c) anidride carbonica liquida;

d) ammoniaca liquida.

I suddetti gas possono essere trasportati a pressione atmosferica oppure a pressione a questa superiore, secondo quanto specificato nei capitoli seguenti, per quanto concerne le prescrizioni sulle caratteristiche, sulla costruzione, sulle approvazioni e sulle revisioni dei grandi recipienti.

II. — GRADI DI RIEMPIMENTO

I grandi recipienti per il trasporto dei gas refrigerati in taluni casi debbono essere muniti di valvole di sicurezza, in altri casi possono oppure no esserne muniti a criterio del costruttore e dell'utente, secondo quanto più dettagliatamente specificato nei capitoli seguenti.

Comunque, qualora i grandi recipienti siano muniti di valvole di sicurezza, il grado di riempimento deve essere tale che, quando il gas contenuto pervenga alla temperatura alla quale la sua tensione di vapore eguagli la pressione di funzionamento delle valvole stesse, il volume del liquido non superi il 95 % della capacità del serbatoio.

Qualora i recipienti non siano muniti di valvole di sicurezza, il grado di riempimento non è stabilito dalle presenti norme; tuttavia esso deve essere tale da non provocare in esercizio la fuoriuscita del liquido.

III. — NORME GENERALI ED ACCESSORI

A) *Aperture - Valvole di sicurezza - Pressione di esercizio - Condizioni limite di esercizio - Temperatura minima di esercizio.*

I grandi recipienti destinati a contenere i gas di cui al capitolo I, punto *a*) possono essere muniti di aperture che mantengano il loro interno in comunicazione con l'atmosfera, oppure essere chiusi in modo da intercettare tale comunicazione.

I grandi recipienti destinati a contenere i gas di cui al capitolo I, punti *b*), *c*) e *d*) durante il trasporto devono obbligatoriamente essere sempre chiusi, in modo da evitare fughe di gas.

I recipienti contenenti i gas di cui al predetto punto *a*) che non siano in comunicazione permanente con l'atmosfera ed i recipienti contenenti i gas di cui ai punti predetti *b*), *c*) e *d*) devono essere muniti di due valvole di sicurezza indipendenti, che devono aprirsi, con la tolleranza del ± 10 %, alla pressione di esercizio, intendendosi per pressione di esercizio quella massima prevista in sede di progetto in relazione alla temperatura massima del gas refrigerato.

Le valvole devono essere dimensionate in modo che ognuna di esse possa lasciare sfugire dal recipiente gas in quantità tale che, in condizioni limite di esercizio, la pressione effettiva all'interno del recipiente non superi di oltre il 10 % la predetta pressione di esercizio, intendendosi per condizioni limite di esercizio che:

a) la temperatura ambiente sia di 50°C;

b) la coibentazione di materiale isolante sia efficiente e quella per vuoto d'aria sia inefficiente;

c) la temperatura della fase liquida sia pari a quella corrispondente alla pressione che provoca l'apertura delle valvole.

Le valvole di sicurezza devono essere costruite in modo da funzionare perfettamente anche alla temperatura minima di esercizio, intendendosi per temperatura minima di esercizio, per ogni gas, quella della fase liquida al momento del riempimento.

Le due valvole di sicurezza possono essere poste in comunicazione con l'interno del recipiente tramite due derivazioni, oppure tramite una sola derivazione, purchè sufficientemente dimensionata, ma debbono essere sempre disposte in parallelo; per evitare perdite di gas, a monte ed in serie con ognuna di esse, può essere disposto un disco di tenuta, a condizione che esso si rompa alla pressione prescritta per l'apertura delle valvole di sicurezza e che i suoi eventuali frammenti non ostacolino il funzionamento delle valvole.

Durante il trasporto e durante il normale esercizio tutte le valvole di sicurezza debbono essere disposte contemporaneamente e permanentemente in comunicazione con il recipiente.

Tuttavia, per permettere la manutenzione delle valvole di sicurezza, è consentita l'adozione di un unico congegno a più posizioni, atto a mettere tutte le valvole in comunicazione con il recipiente o ad escluderne temporaneamente una per volta, oppure di un rubinetto di intercettazione per ogni valvola. Anche i rubinetti debbono essere chiusi soltanto uno per volta; all'uopo è suggerito il reciproco asservimento.

I dispositivi di cui al comma precedente non debbono provocare nel normale esercizio la parzializzazione di nessuna delle luci di passaggio previste per le valvole di sicurezza e debbono poter essere piombati nella posizione nella quale assicurano la comunicazione fra il recipiente e le valvole. Per garantire che i grandi recipienti siano trasportati soltanto se tutte le valvole di sicurezza di cui sono muniti siano in condizione di funzionare, i dispositivi durante il trasporto debbono sempre essere piombati, obbligo sul quale deve essere richiamata l'attenzione degli operatori con evidenti cartelli monitori. Inoltre negli autocarri-serbatoio ogni intercettazione di ciascuna valvola di sicurezza deve provocare l'accensione di una corrispondente spia luminosa posta nella cabina di guida.

L'eventuale impiego dei dispositivi predetti in caso di emergenza, è ammesso solo in caso di assoluta necessità, subordinatamente all'adozione delle cautele atte ad evitare pericoli.

Comunque l'esclusione delle valvole di sicurezza deve essere limitata al tempo strettamente indispensabile, in relazione alle necessità della manutenzione o della emergenza.

Le ore e le date delle applicazioni e delle rimozioni dei piombini, nonchè le cause di queste ultime debbono essere

verbalizzate da chi le ha eseguite in un unico documento, da tenere permanentemente inserito nel libretto delle prove e verifiche dei grandi recipienti.

Le aperture e le valvole di sicurezza dei recipienti devono essere costruite in modo da impedire la fuoriuscita del liquido; inoltre esse, qualora siano applicate a recipienti destinati al trasporto dei gas di cui al punto *b*) del precedente capitolo I, devono essere munite di protezione efficace contro la propagazione della fiamma.

Il numero delle aperture per l'applicazione dei rubinetti, per l'immissione ed il prelievo del gas, per l'eventuale rubinetto di spurgo, ecc., deve essere il minimo possibile, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio.

B) *Messa a terra dei grandi recipienti.*

I grandi recipienti inamovibilmente fissati a carri ferroviari debbono essere, per costruzione, permanentemente messi in comunicazione con la terra dal punto di vista elettrico; i grandi recipienti mobili od inamovibilmente fissati ad autoveicoli debbono essere messi in comunicazione con la terra almeno durante le operazioni di travaso.

C) *Coibentazione.*

I recipienti debbono essere muniti di una coibentazione continua su tutta la loro superficie esterna (corpo cilindrico per tutto il suo sviluppo ed ambedue i fondi).

L'integrità della coibentazione deve essere garantita a mezzo di un involucro continuo in metallo od in altro materiale riconosciuto equivalente. Se lo spazio fra il recipiente e l'involucro è privo d'aria (isolamento per vuoto d'aria) l'involucro di protezione deve essere calcolato in modo da sopportare una pressione esterna di almeno 1 kg/cm².

Se l'involucro è chiuso in modo ermetico ai gas, deve essere posto in opera un dispositivo atto a garantire che nessuna pressione pericolosa si produca nello strato isolante in caso di avaria del recipiente o delle sue armature. Il dispositivo deve impedire l'entrata di umidità nell'intercapedine di isolamento.

D) *Protezione dalla corrosione.*

Le superfici esterne dei recipienti devono avere ricevuto, quando necessario, un trattamento che le protegga dalla corrosione.

E) *Accessori dei grandi recipienti.*

Gli accessori dei recipienti debbono soddisfare a tutte le relative prescrizioni di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 ed alle successive Serie di N. I. salvo le eccezioni e le integrazioni seguenti:

1) E' consentito che i recipienti coibentati con isolamento per vuoto d'aria non siano muniti di passo d'uomo, fermo restando tuttavia quanto prescritto nel capitolo XV della presente norma, circa l'effettuazione della visita interna.

2) I recipienti che non siano in comunicazione permanente con l'atmosfera devono essere muniti di almeno due manometri, aventi fondo scala non superiore a 1,5 volte la pressione di apertura delle valvole di sicurezza, nei quali sia posta in evidenza la zona delle pressioni normali.

Qualora i predetti recipienti siano inamovibilmente fissati ad autoveicoli, uno dei due manometri deve essere situato in modo da poter essere letto senza difficoltà, con sicurezza ed in qualunque condizione atmosferica, dal personale che si trova nella cabina di guida.

3) E' ammessa l'adozione facoltativa di dischi a frattura prestabilita non in serie con le valvole di sicurezza, cioè in diretta comunicazione con l'esterno, in comunicazione con la fase gassosa ed installati su una tubazione verticale non coibentata.

Tali dischi devono essere tarati in modo che la loro rottura avvenga ad una pressione compresa tra 1,1 e 1,2 volte la pressione di prova idraulica.

F) *Diaframmi verticali.*

I diaframmi verticali di cui all'art. 14 del regolamento (la cui adozione nei carri-serbatoio ferroviari è facoltativa) debbono essere collegati al corpo cilindrico per il tramite di idonei supporti ai quali i diaframmi stessi siano uniti mediante chiodi, chiavarde od, eccezionalmente, saldature per fusione.

I predetti supporti possono essere uniti al corpo cilindrico con saldature per fusione, a condizione:

a) che tali saldature non coincidano nè siano sovrapposte a quella d'unione delle varie lamiere costituenti il recipiente e che siano continue e tali da impedire ogni infiltrazione del gas trasportato nelle superfici di contatto tra supporti e corpo cilindrico;

b) che i supporti siano lasciati in opera quando sia eventualmente necessario procedere alla rimozione dei diaframmi dal recipiente.

G) *Grandi recipienti per gas ossidanti.*

I grandi recipienti destinati al trasporto dell'aria liquida, dell'ossigeno liquido e delle miscele liquide d'ossigeno non devono contenere nessuna materia combustibile, sia nell'isolamento calorifugo, sia nelle membrature di fissaggio ai telai.

Per tali recipienti è vietato l'impiego di materie contenenti grassi od olii per assicurare l'ermeticità dei giunti e la manutenzione dei dispositivi di chiusura.

H) *Raccordi delle valvole.*

I raccordi delle valvole dei recipienti alle apparecchiature di riempimento, vuotamento ed utilizzazione debbono essere filettati oppure a flangia; le ditte riempitrici, manipolatrici ed utilizzatrici debbono porre in atto le precauzioni atte ad evitare errori nei collegamenti tra recipienti ed apparecchiature.

IV. — CARATTERISTICHE DEI GRANDI RECIPIENTI

A) *Generalità.*

I recipienti debbono soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, ed alle successive serie di norme integrative, salvo le eccezioni e le integrazioni di cui alla presente.

Se la pressione di prova è superiore a 60 kg/cm², i recipienti debbono essere di un solo pezzo, e cioè debbono essere ricavati da tubo senza saldatura le cui estremità siano ogivate per fucinatura, oppure da massello.

Se la pressione di prova non è superiore a 60 kg/cm², i recipienti possono essere di un solo pezzo, ricavati come sopra detto, oppure in più pezzi saldati e cioè possono essere ricavati da tubo senza saldatura alle cui estremità siano saldati i fondi, ovvero da lamiere formate e saldate fra loro. Per l'esecuzione delle saldature devono essere impiegate maestranze qualificate, devono essere adottati procedimenti appropriati e devono essere tenuti presenti criteri di cui al capo *D* del presente capitolo.

B) *Materiali da impiegare.*

Per la costruzione dei grandi recipienti debbono essere impiegati esclusivamente i materiali specificati nel seguente capitolo VI.

C) *Pressioni di prova - Spessore del corpo cilindrico e dei fondi.*

Lo spessore delle pareti dei grandi recipienti deve essere riferito alla pressione di prova idraulica specificata qui di seguito:

a) per i recipienti non muniti di valvole di sicurezza, e cioè per i recipienti destinati a contenere i gas di cui al capitolo I, punto *a*) in comunicazione permanente con l'atmosfera: 2 kg/cm²;

b) per i recipienti muniti di valvole di sicurezza e cioè per i recipienti destinati a contenere i gas di cui al capitolo I, punto *a*) senza comunicazione con l'atmosfera, nonchè i gas di cui al capitolo I, punti *b*), *c*) e *d*): 1,5 volte la pressione di esercizio massima ammessa ed indicata sopra il recipiente, ma in ogni caso non inferiore a 3 kg/cm².

La sollecitazione massima unitaria, in tute le membrature dei recipienti, calcolate facendo riferimento alla suddetta pressione di prova idraulica, non deve superare i 3/4 del rispettivo minimo carico unitario di snervamento previsto sia per le lamiere sia per le giunzioni saldate. In ogni caso il calcolo deve essere riferito allo spessore minimo della lamiera previsto in progetto.

Qualora dal diagramma carichi-allungamenti non risulti nettamente rilevabile il valore del carico unitario di snervamento, questo può essere sostituito convenzionalmente con il valore del carico unitario di scostamento dalla proporzionalità allo 0,2 % ed anche con il carico unitario al limite di deformazione permanente allo 0,2 %.

Inoltre, ai fini del calcolo, come carico unitario di snervamento (sostituibile dai carichi convenzionali predetti) non può essere assunto un valore superiore ai 7/10 del valore del carico di rottura minimo previsto.

Per i recipienti muniti di isolamento sotto vuoto, ai fini del calcolo della pressione di prova, la pressione di esercizio deve essere aumentata di 1 kg/cm², prima di essere moltiplicata per 1,5.

In nessun caso, inoltre, lo spessore delle lamiere può essere inferiore a mm. 5; ovvero, qualora la struttura sia composta di ossature e pannellature, la resistenza globale del recipiente non deve essere inferiore a quella che si otterrebbe con una struttura semplice del materiale costituente le lamiere, avente il predetto spessore.

D) *Saldature dei grandi recipienti.*

Nelle giunzioni del corpo cilindrico e dei fondi dei recipienti saldati sono ammesse soltanto saldature del tipo testa a testa con preparazione a V, ad X od assimilabili, anche quando le due lamiere costituenti il giunto abbiano spessori diversi. Le mezzerie delle due lamiere devono risultare coincidenti — con la tolleranza del 10 % dello spessore, fino ad un massimo di 1 mm — se il loro spessore è eguale. Se il loro spessore è diverso, le superfici delle lamiere da unire non devono presentare per ogni faccia dislivello maggiore del 10 % dello spessore nominale della lamiera più spessa, con un massimo di mm. 4. Qualora il dislivello superi 4 mm, la lamiera di maggiore spessore deve essere raccordata con pendenza non superiore ad 1/4.

Nelle lamiere da unirsi con procedimenti automatici può essere omessa la suddetta preparazione dei bordi.

Qualunque sia il procedimento di saldatura impiegato, deve essere garantita la completa penetrazione delle saldature.

Ogni anello del corpo cilindrico od ogni fondo può essere costruito in più di un pezzo.

Le saldature longitudinali dei vari anelli devono essere tra loro sfalsate.

Nei fondi in più pezzi i giunti di saldatura debbono essere simmetrici e disposti secondo meridiani o paralleli; tuttavia, se il fondo è costituito da due soli pezzi, è consentito che la giunzione segua una linea parallela ad un meridiano, ad una distanza da questo non maggiore di 1/6 circa del diametro.

Se il fondo è costituito da più di due pezzi - fino ad un massimo consentito di sei pezzi — esso deve presentare una calotta centrale di diametro non minore di 1/3 circa nè maggiore di 2/3 circa del diametro del fondo stesso.

V — Unione degli accessori ai recipienti e dei recipienti ai telai dei carri o degli autoveicoli

Gli accessori (valvole, tubi, ecc.) che vengono a contatto con il gas e che non vengono collegati mediante flangiatura, nonchè le appendici dei recipienti (alette, squadrette, flange, ecc.) debbono essere fissati ai recipienti stessi, prima dell'eventuale trattamento termico di cui alla tabella I, nei modi seguenti:

a) recipienti di acciaio, di alluminio o di leghe di alluminio: per saldatura;

b) recipienti di rame e sue leghe: per saldatura o per brasatura.

Il sistema di fissaggio dei recipienti ai telai dei veicoli, quando esista, deve essere realizzato in modo tale da evitare con sicurezza che il telaio stesso possa raffreddarsi fino a temperature suscettibili di renderlo parzialmente o totalmente fragile; inoltre il collegamento delle apposite membrature ai recipienti stessi, può essere effettuato a mezzo di chiodatura o di saldatura, purchè quest'ultima non interessi i giunti delle lamiere costituenti il recipiente.

Gli organi di fissaggio dei recipienti, compresi i collegamenti fra grandi recipienti ed involucri esterni, devono essere costruiti con materiali e con mezzi che presentino le qualità meccaniche necessarie, anche quando il recipiente sia pieno di gas alla temperatura di esercizio più bassa.

VI. — Qualità e caratteristiche dei materiali

Per la costruzione dei grandi recipienti per gas refrigerati e degli accessori che vengano a contatto con il gas, si devono impiegare i materiali specificati nella tabella I — ovvero gli altri eventuali che in avvenire gli Enti di controllo riconoscano idonei a questo particolare uso — in relazione alla temperatura minima di esercizio.

L'adozione del rame e delle sue leghe è ammessa solo per i recipienti destinati al trasporto di gas il cui contenuto in acetilene non superi lo 0,005 %.

Nei recipienti saldati, la lamiere destinate al corpo cilindrico ed ai fondi debbono essere tutte del medesimo tipo di materiali.

VII. — Verifica dei materiali

A) *Lamiere.*

Il collaudo delle lamiere da destinare alla costruzione dei recipienti deve essere eseguito presso il produttore delle lamiere stesse oppure presso il costruttore dei grandi serbatoi, esclusivamente dagli Organi tecnici delle Ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile o dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

1) *Esecuzione delle verifiche presso il produttore delle lamiere.* — Qualora il collaudo venga eseguito presso il produttore delle lamiere, questi deve rilasciare dichiarazione scritta dalla quale risultino il metodo di elaborazione ed il tipo di materiale costituente le lamiere, nonchè i risultati dell'analisi chimica e delle prove meccaniche effettuate.

Il collaudo consiste nella esecuzione delle operazioni di cui ai seguenti punti *a*) e *b*); è inoltre in facoltà del collaudatore di fare ripetere l'analisi chimica.

a) Prove meccaniche. — Il collaudatore, rilevato lo spessore delle lamiere, fa prelevare saggi di dimensioni adeguate a ricavare le provette sottoindicate per ognuna delle lamiere destinate alla costruzione dei corpi cilindrici o dei fondi, prima che vengano tagliate a misura nei vari pezzi richiesti dal fabbricante del recipiente e fa eseguire le relative prove:

2 barrette per la prova di trazione (una nel senso della laminazione ed una nel senso perpendicolare);

2 barrette per la prova di piegamento (una nel senso della laminazione ed una nel senso perpendicolare);

3 barrette per la prova di resilienza (nel senso della laminazione).

Le caratteristiche delle provette e le modalità di esecuzione delle prove di trazione e di piegamento debbono essere conformi a quelle riportate nelle rispettive tabelle UNI.

I relativi risultati debbono essere conformi a quelli delle rispettive tabelle UNI, per i materiali unificati, od a quelli esposti *in progetto, sulla base dei valori minimi garantiti* riportati nei cataloghi dei produttori, per i materiali non unificati.

Le caratteristiche delle provette e le temperature di esecuzione delle prove di resilienza sono riportate nella tabella II. Le modalità di esecuzione delle prove sono quelle di cui a tabella UNI 4714.

Il risultato delle prove di resilienza viene considerato favorevole quando nessuno dei valori rilevati sia inferiore al minimo (col. 5) e la media aritmetica dei valori rilevati non sia inferiore a quello medio (col. 4) indicati nella predetta tabella II.

Le prove di resilienza per gli acciai del gruppo IVa sono richieste:

per temperature di esercizio inferiori a — 196°C: per il tipo X8 CNT 18-10;

per temperature di esercizio inferiori a — 254°C: per i tipi X3 CN 19-11; X6 CN 19-11; X8 CN 19-10; X8 CN Nb 18-11.

Le prove di resilienza sulle lamiere non debbono essere eseguite per i materiali dei gruppi IIIc, IVb e IVc.

b) Esame delle superfici. — Il collaudatore procede ad un accurato esame delle superfici delle lamiere, facendo asportare lo strato di ossido se necessario; le lamiere debbono risultare esenti da sdoppiature, paglie, vaiolature, cricche, incrinature ed ondulature. Esse non devono avere subito riparazioni di sorta.

Qualora emergano sospetti sulla presenza di difetti occulti, è in facoltà del collaudatore di far effettuare esami localizzati supplementari per accertare l'esistenza e l'entità dei difetti stessi.

Previo consenso del committente è tuttavia ammesso che i difetti superficiali siano eliminati, purchè la diminuzione di spessore che ne consegue rientri nelle tolleranze ammesse e non ne derivi pregiudizio all'impiego delle lamiere.

c) Ripetizione delle prove. — In caso di esito sfavorevole delle prove di trazione e di piegamento di cui al punto *a*) del presente paragrafo 1, è ammessa, agli effetti dell'accettazione delle lamiere, la ripetizione delle prove stesse su un numero doppio di provette. Nelle nuove prove tutti i valori indistintamente debbono superare i minimi prescritti.

In caso di esito sfavorevole delle prove di resilienza di cui al punto *a*) del presente paragrafo 1, è ammessa la ripetizione delle prove soltanto se uno solo dei valori sia inferiore al minimo ed il valore medio sia rispettato, oppure se nessuno dei valori sia inferiore al minimo ed il valore medio sia inferiore a quello prescritto di non oltre il 20 %. Le riprove si effettuano sullo stesso numero di provette prescritto per le prove; però tutti i valori della resilienza debbono singolarmente risultare non inferiori a quelli indicati come medi nella tab. II (col. 4).

Se una qualsiasi delle riprove dovesse fallire, le lamiere non possono essere destinate alla costruzione dei recipienti di cui alla presente norma.

d) Ammissione all'uso delle lamiere e verbalizzazione del collaudo. — In caso di esito favorevole delle prove o delle riprove, su ognuno dei pezzi in cui la lamiera deve essere suddivisa — ivi compresi, se del caso, gli spezzoni necessari all'esecuzione delle prove e delle eventuali riprove di cui ai seguenti capitoli — devono essere punzonati una freccia indicante il senso di laminazione ed il numero distintivo della lamiera stessa immediatamente preceduto e seguito dallo stemma dello Stato e dalla sigla dell'ufficio collaudatore.

Delle prove meccaniche eseguite il collaudatore deve redigere verbale almeno in tre copie, una per il produttore, una (cui allega le dichiarazioni del produttore) per gli atti del proprio ufficio, ed una da inviare all'ufficio che curerà il proseguimento del collaudo presso il costruttore del grande recipiente.

2) *Esecuzione delle verifiche presso il costruttore dei grandi serbatoi.* — Qualora il collaudo delle lamiere venga eseguito presso il costruttore dei grandi serbatoi, le prove vengono eseguite, con modalità identiche a quelle di cui al precedente paragrafo 1, su ognuno dei pezzi che vengono presentati al collaudatore per il successivo taglio od impiego anzichè su ogni lamiera; inoltre ogni pezzo deve essere provvisto del certificato di cui al primo comma del paragrafo 1 predetto.

In tal caso, inoltre, il verbale di cui al precedente paragrafo 1, punto *d*), viene rilasciato al costruttore e non al produttore, e ne viene omesso l'invio citato nel punto stesso.

Inoltre l'esame di cui al precedente paragrafo 1, punto *b*), è valido anche agli effetti di cui al seguente capitolo VIII, punto *b*).

B) *Altri semilavorati.*

Semilavorati diversi dalle lamiere possono essere impiegati per il completamento dei grandi recipienti e per la costruzione degli accessori: flangie, tronchetti, tubazioni, ecc.

Detti semilavorati sono: tubi, forgiati, getti.

I materiali ammessi per i semilavorati sono quelli previsti, in relazione alla temperatura minima di esercizio, nella tabella I.

Le prove o gli accertamenti sui semilavorati vengono effettuati presso il costruttore dei grandi recipienti e variano a seconda che i semilavorati debbano oppure no essere saldati direttamente ai grandi recipienti, secondo quanto specificato nel presente capo *B*.

1) *Semilavorati destinati ad essere saldati direttamente ai grandi recipienti.*

a) Tubi. — Per ogni lotto di tubi, il costruttore del grande recipiente deve rilasciare al collaudatore un certificato del fabbricante dei tubi dal quale risultino la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche del materiale costituente i tubi stessi. Qualora il costruttore non sia in possesso di tale certificato, deve rilasciare egli stesso analoga dichiarazione: in tal caso però il collaudatore deve eseguire, per avere conferma del materiale impiegato, una prova di trazione, ricavando la provetta in modo analogo a quanto previsto qui di seguito per le prove di resilienza.

Il collaudatore procede quindi alle verifica dimensionale dei pezzi e, per i tubi di spessore superiore a 5 mm costruiti con i materiali di cui ai gruppi I, II, IIIa, IIIb, alla verifica della resilienza.

Per quest'ultima verifica debbono essere ricavate, per ogni lotto di tubi, tre provette da uno spezzone di tubo scelto dal collaudatore a suo esclusivo giudizio; i valori della resilienza non devono risultare inferiori a quelli previsti nella tabella II.

Per lotto si intende sia un singolo tubo, presentato isolatamente, sia una partita di più tubi presentati contemporaneamente, purchè provengano dalla stessa acciaieria, siano dello stesso tipo di materiale ed abbiano subito lo stesso trattamento termico.

Il collaudatore punzona con lo stemma di Stato le estremità dei tubi del lotto eventualmente destinati ad essere impiegati in altre occasioni.

b) Forgiati e getti. — Per ogni lotto di getti o di forgiati, il costruttore del grande recipiente deve rilasciare al collaudatore un certificato proprio o del fornitore — a seconda che il relativo approntamento abbia provveduto in proprio o presso altre Ditte — dal quale risultino la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti i forgiati od i getti: qualora il costruttore abbia commissionato l'approntamento dei getti o dei fucinati ad altre Ditte e non sia in grado di esibire il certificato di queste ultime, deve rilasciare egli stesso analoga dichiarazione: in tal caso però il collaudatore deve eseguire, per avere conferma del materiale impiegato, una prova di trazione ricavando la provetta in modo analogo a quello previsto qui di seguito per le prove di resilienza.

Il collaudatore procede quindi alla verifica dimensionale dei pezzi e, per i getti od i forgiati costruiti con i materiali di cui ai gruppi I, II, IIIa, IIIb, alla verifica della resilienza.

Per quest'ultima verifica debbono essere ricavate tre provette da apposita appendice forgiata o fusa — rispettivamente se si tratti di forgiati o di getti — assieme ad uno dei pezzi, oppure, quando tale appendice non sia stata ricavata nella costruzione del pezzo, da uno dei pezzi costituenti il lotto; i valori della resilienza non devono risultare inferiori a quelli previsti nella tabella II.

Per lotto si intende sia un pezzo presentato singolarmente, sia una partita di più pezzi, purchè appartengano alla stessa colata ed abbiano subito lo stesso trattamento termico.

Il collaudatore punzona con lo stemma di Stato i forgiati ed i getti collaudati.

c) Riprove. — Qualora le prove di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) abbiano dato esito negativo, è ammessa la ripetizione delle prove stesse con gli stessi criteri previsti per le lamiere.

2) *Semilavorati destinati a non essere saldati direttamente ai grandi recipienti.* — Per questi semilavorati il costruttore del grande recipiente deve rilasciare al collaudatore una propria dichiarazione dalla quale risultino la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche dei materiali.

Il collaudatore procede quindi alla verifica dimensionale dei pezzi.

C) *Rubinetti e valvole.*

Il costruttore del grande recipiente deve rilasciare al collaudatore una propria dichiarazione attestante che i rubinetti e le valvole sono idonei all'impiego previsto — sia per le caratteristiche dei materiali (che, in relazione alla temperatura minima di esercizio, debbono essere conformi a quelle previste nella tab. I) sia per la robustezza in relazione alla pressione massima di esercizio, sia per la funzionalità — e che, ove ricorra il caso, essi sono di tipo approvato.

Il collaudatore non esegue sui rubinetti alcuna verifica; sulle valvole effettua la prova di efficienza e taratura di cui al capitolo XIV.

VIII. — AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEI GRANDI SERBATOI

La ditta fabbricante dei recipienti, prima di iniziarne la costruzione, deve avere cura di darne avviso all'Ente che ne effettuerà il collaudo, affinchè il collaudatore possa:

a) accertare che lo spessore e le caratteristiche meccaniche delle lamiere quali risultano dal verbale di collaudo, non siano inferiori a quelle prese a base del calcolo nel progetto presentato ai sensi dell'art. 2 delle norme approvate coi già citato decreto 22 luglio 1930;

b) procedere al riconoscimento delle lamiere e ad un nuovo accurato esame delle loro superfici, facendo asportare lo strato di ossido dove necessario. Qualora emergano sospetti sulla presenza di difetti occulti è in facoltà del collaudatore di fare effettuare esami localizzati supplementari per accertare l'esistenza e l'entità dei difetti stessi.

Dagli esami suddetti le lamiere devono risultare esenti da sdoppiature, paglie, vaiolature, cricche, crinature ed ondulature. Esse non devono avere subito riparazioni di sorta.

E' ammesso eliminare i difetti superficiali solo se la diminuzione di spessore che ne consegue rientri nelle tolleranze ammesse non ne derivi pregiudizio all'impiego delle lamiere.

L'autorizzazione alla costruzione può essere data soltanto se gli accertamenti di cui sopra abbiano dato esito favorevole.

Ove sia necessario suddividere ulteriormente le lamiere, il collaudatore deve procedere alle punzonature delle singole parti, compresi gli spezzoni eventualmente necessari per la esecuzione delle prove e delle eventuali riprove di cui ai capitoli seguenti.

IX. — VERIFICA DEI GIUNTI LONGITUDINALI

A) *Prelevamento dei campioni.*

Per ogni recipiente il collaudatore deve procedere alla verifica di una delle saldature longitudinali, facendo ricavare in sua presenza un campione di giunto con uno dei seguenti metodi, a scelta del costruttore.

1) Dopo la calandratura delle lamiere, ma prima che siano state eseguite le saldature, il collaudatore fa applicare a contatto di una delle estremità di due anelli diversi due talloni, ognuno dei quali sia costituito da due spezzoni di la-

miera piana ricavati da una delle lamiere impiegate nella costruzione degli anelli, orientati, rispetto alla laminazione, nello stesso senso delle lamiere ed aventi i bordi da saldare preparati in modo identico a quello dei bordi del giunto longitudinale dell'anello.

La giunzione degli spezzoni deve trovarsi sul prolungamento del giunto longitudinale dell'anello e la saldatura di detto giunto deve essere proseguita, senza soluzione di continuità, sul tallone.

Gli spezzoni suddetti possono essere ricavati come detto al punto *d*) del paragrafo 1 del capitolo VII, oppure presso il costruttore da una parte qualsiasi delle lamiere destinate al corpo cilindrico del recipiente, prima della calandratura.

Adottando questo metodo, uno dei talloni sopraspecificati, scelto dal collaudatore, serve per l'esecuzione delle prove meccaniche e l'altro viene accantonato per le eventuali riprove.

2) Dopo che siano state eseguite tutte le saldature longitudinali, il collaudatore sceglie, a suo esclusivo giudizio, uno qualsiasi degli anelli e vi fa ritagliare il passo d'uomo in modo che la saldatura longitudinale dell'anello coincida con uno degli assi di simmetria del passo d'uomo stesso.

Adottando questo metodo, a meno che sia prevista la applicazione di un secondo passo d'uomo, ad una delle saldature longitudinali del corpo cilindrico deve essere applicato, con le norme di cui al precedente punto 1, un tallone da impiegare per l'eventuale ripetizione delle prove.

3) Dopo che siano state eseguite tutte le saldature longitudinali, il collaudatore sceglie a suo esclusivo giudizio uno qualsiasi degli anelli e fa tagliare da una delle estremità di questo una porzione di lamiera comprendente la saldatura.

Adottando questo metodo, il costruttore deve tener conto della necessità di compensare, nella lunghezza complessiva del recipiente, la perdita di lunghezza utile dovuta alla asporzione di detta porzione; inoltre, a meno che le saldature longitudinali siano più di una per ogni anello, ad una delle saldature longitudinali del corpo cilindrico deve essere applicato, con le norme di cui al precedente paragrafo 1, un tallone da impiegare per l'eventuale ripetizione delle prove.

B) *Esecuzione delle prove.*

Ogni campione di giunto ricavato con uno dei metodi suddetti deve essere sottoposto, quando prescritto, al trattamento termico di cui alla tabella I (col. 6).

A tal fine detto campione deve essere alloggiato nel forno insieme al recipiente ultimato, in modo da subire lo stesso ciclo termico del recipiente stesso.

Dal campione devono essere poi prelevate in senso ortogonale al cordone di saldatura le seguenti provette, avendo cura che la saldatura cada nella loro zona centrale:

due provette per prove di trazione;
due provette per prove di piegamento;
sei provette per prove di resilienza.

Le due provette per prove di trazione, intese a determinare solo il carico unitario di snervamento (1) ed il carico di rottura del giunto, devono conservare integro il cordone di saldatura ed avere nel tratto utile larghezza pari allo spessore della lamiera e lunghezza non minore di 8 volte tale spessore. Se i campioni sono stati ricavati dall'anello già calandrato, è consentito raddrizzare le due estremità della provetta, senza interessare in questa operazione il cordone di saldatura.

In ambedue le prove di trazione, sia il carico di rottura, sia quello di snervamento devono risultare non inferiori ai rispettivi valori minimi previsti in progetto ed assunti a base del calcolo.

La rottura può avvenire in qualunque punto della provetta.

Le provette per la prova di piegamento devono essere completamente spianate in modo da eliminare su entrambe le facce il risalto del cordone di saldatura; devono avere forma prismatica a sezione rettangolare costante con larghezza eguale al doppio dello spessore della lamiera con un minimo di mm 30.

In una provetta i bordi della faccia esterna devono essere arrotondati con raggio non maggiore di 1/3 del predetto spessore; nell'altra provetta vengono analogamente arrotondati i bordi della faccia interna.

Ogni provetta viene piegata, tenendo all'esterno la faccia coi bordi arrotondati, su mandrino del diametro prescritto in relazione alla qualità ed allo spessore delle lamiere.

Non devono verificarsi cricche o rotture sull'estradosso delle provette prima che l'allungamento della fibra esterna del cordone di saldatura, misurato nella direzione dell'asse della provetta e su un tratto compreso fra due punti preventivamente segnati ai margini del cordone stesso, abbia raggiunto almeno il minimo prescritto per il metallo base.

Le prove di resilienza sui giunti debbono essere eseguite in ogni caso, qualunque sia il materiale con il quale sono costruiti i recipienti.

Le provette per le prove di resilienza devono avere una faccia coincidente con la superficie di laminazione, essere private del sovraspessore del cordone ed avere l'intaglio normale alla superficie della lamiera. L'intaglio deve risultare per una terna di provette lungo il piano bisettore della saldatura, per l'altra terna lungo il confine fra il cordone di saldatura ed il metallo base, nella zona di transizione.

Le provette per i materiali dei gruppi I, II, III-*a*, III-*b*, IV-*a* e le modalità di prova devono essere conformi a quelle prescritte per il materiale di base nella tabella II (col. 2); i valori medi e minimi di resilienza ricavati da tali provette non devono essere inferiori a quelli prescritti per il metallo base.

Le provette, per i materiali del gruppo III-*c*, IV-*b*, IV-*c*, devono essere conformi a quelli di cui alla tab. III (col. 3); le temperature di prova ed i risultati debbono essere conformi a quelli indicati nella tabella stessa (col. 4, 5 e 6).

X. — VERIFICA DEI GIUNTI TRASVERSALI E DEI FONDI

La verifica dei giunti trasversali e dei fondi viene effettuata con le modalità previste per i giunti longitudinali; variano soltanto le modalità per il prelevamento dei campioni.

Per i giunti trasversali viene eseguita a piè di opera, con il procedimento per questi previsto, una saldatura su spezzoni della lamiera impiegata per la costruzione del recipiente, avente i bordi da congiungere preparati nel modo previsto. Le provette vengono prelevate da questa saldatura.

Per i giunti dei fondi i campioni vengono prelevati in uno dei modi previsti nel cap. IX, capo *A*, paragrafi 1 e 2.

I risultati delle prove sui giunti trasversali e sui fondi devono essere conformi a quelli prescritti per i giunti longitudinali.

XI. — TRATTAMENTI TERMICI

I recipienti finiti debbono essere sottoposti ai trattamenti termici specificati nella col. 6 della tab. I, a meno che si possa ritenere che nelle operazioni di formatura del grande serbatoio si siano alterate le caratteristiche fisico-strutturali del materiale, nel quale caso i recipienti debbono essere sottoposti al trattamento di cui alla col. 5 della predetta tabella I.

Ai fini della prescrizione di cui al comma precedente si considerano alterate le caratteristiche del materiale, allorchè la deformazione permanente superi i seguenti valori:

6 % per acciai del gruppo I con carico di rottura fino a 45 kg/mm²;

4 % per acciai del gruppo I con carico di rottura superiore;

3 % per tutti gli altri materiali.

Il valore percentuale della deformazione permanente si calcola con la seguente formula:

$$\text{deformazione } \% = \frac{50\, s}{R - 0{,}5\, s}$$

dove: s è lo spessore della lamiera in mm;
R raggio esterno del pezzo formato in mm.

Quando il predetto valore della deformazione permanente venga superato soltanto per i fondi o per altre parti, è ammesso che soltanto queste subiscano il trattamento termico di cui alla col. 5 della tab. I; l'avvenuta esecuzione di tale trattamento deve essere comprovata da dichiarazione della ditta che lo ha eseguito.

Quando sia prescritto o necessario il trattamento termico dell'intero recipiente, tale trattamento deve essere eseguito a costruzione completamente ultimata, e cioè dopo l'esecuzione di tutte le saldature trasversali e longitudinali dei recipienti e degli eventuali rifacimenti delle stesse a seguito di rilevamento di difetti, nonchè dopo l'applicazione di tutte le eventuali appendici e parti accessorie (come tronchetti, flange, alette e simili) che debbono essere saldate direttamente al corpo cilinrico od ai fondi.

L'avvenuta esecuzione del trattamento termico, da effettuare in forno idoneo ed elevare uniformemente la temperatura di tutto il recipiente, deve essere comprovata da dichiarazione scritta della ditta che lo ha eseguito. A tale dichiarazione devono essere allegati i diagrammi tempi-temperature, ricavati in vari punti del recipiente convenientemente distanziati; la posizione di tali punti deve essere specificata nella dichiarazione predetta.

(1) Vedasi cap. IV, capo C, terzo comma.

L'eventuale esecuzione del trattamento termico mediante altri mezzi di riscaldamento capaci di fornire risultati equivalenti a quelli che si ottengono in forno deve essere preventivamente autorizzata caso per caso.

XII. — Prove non distruttive

Le saldature longitudinali degli anelli, quelle trasversali e quelle di unione fra i pezzi dei fondi, ove questi non siano in un pezzo solo, devono essere sottoposti all'esame radiografico per l'intero sviluppo (100 %).

L'esame radiografico può essere eseguito prima o dopo il trattamento termico finale, e prima o dopo l'esecuzione delle prove meccaniche.

In ogni caso però, comunque vengano prelevati i campioni per le prove meccaniche sulle saldature, le radiografie relative all'intero cordone comprendente il campione debbono essere fatte prima del distacco, sulla medesima pellicola che serve per la verifica della saldatura cui i campioni stessi si riferiscono: se si constata che nel campione vi siano difetti locali che possano influenzare le prove meccaniche, il tratto interessato dai difetti stessi deve essere escluso dalle prove.

La sensibilità della tecnica radiografica non deve essere inferiore al 2 % dello spessore del metallo base; tale sensibilità deve essere comprovata mediante penetrametro di non meno di cinque spessori, di cui quello medio corrisponda all'incirca a detto 2 %; il penetrametro deve essere sistemato presso la saldatura in modo che l'immagine ne venga riprodotta su ogni radiografia.

Ogni pellicola deve essere individuata mediante una marcatura che la impressioni durante l'esecuzione della radiografia in modo tale che sia possibile anche la localizzazione dei difetti eventualmente rilevati.

Inoltre le diverse radiografie di una saldatura devono essere sufficientemente sovrapposte in modo che il loro esame non venga influenzato da eventuali difetti delle estremità della pellicola.

L'esame delle radiografie dev'essere fatto su negativo originale.

Se dall'esame radiografico delle saldature vengono rilevati difetti, la parte difettosa della saldatura deve essere asportata; quindi la saldatura deve essere rifatta ed infine sottoposta a nuovo esame radiografico.

Inoltre ove sia prescritto trattamento termico e questo sia stato già eseguito, esso deve essere ripetuto almeno per la zona interessata.

Se, a seguito di proprio eventuale esame radiografico, il costruttore ha effettuato delle riparazioni, devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo anche i films dei difetti di origine successivamente riparati.

L'esame radiografico può essere sostituito da quello gammagrafico, per il quale valgono tutte le prescrizioni precedenti.

XIII. — Grandi recipienti ricavati dal massello oppure da tubi senza saldatura

I recipienti di un solo pezzo e quelli ricavati mediante giunzione di due fondi ad un tubo senza saldatura sono soggetti all'osservanza di tutte le prescrizioni di cui alla presente norma, salvo per ciò che concerne i trattamenti termici, che debbono essere appropriati al procedimento costruttivo adottato, e le prove sui giunti, che debbono essere eseguite soltanto sulle saldature eventualmente esistenti.

XIV. — Visite e prove di approvazione sui grandi recipienti finiti

Per l'ammissione all'uso dei recipienti debbono essere eseguite, prima della posa in opera della protezione calorifuga, tutte le prove previste dalle norme vigenti (idraulica, visite esterna ed interna, pesatura).

La prova idraulica viene eseguita alla pressione specificata nel capitolo IV, capo *C*. Durante tale prova i recipienti debbono essere muniti di tutti gli accessori destinati a sopportare pressione, ad eccezione delle valvole di sicurezza, dei dischi di tenuta, dei dischi di rottura e del manometro di esercizio.

Le valvole di sicurezza vengono provate, previa rimozione dal grande recipiente, per controllarne l'efficienza e l'esatta taratura, con prova di pressione pneumatica.

Il valore della pressione di rottura dei dischi di rottura e dei dischi di tenuta viene controllato sottoponendo a pressione pneumatica un campione ogni dieci pezzi o frazione residua, tratti da una fornitura omogenea e di uguale taratura.

La visita interna dei recipienti per i quali è consentita la omissione del passo d'uomo deve essere effettuata prima dell'esecuzione dell'ultima saldatura trasversale.

XV. — Esami periodici

Ogni grande recipiente deve essere sottoposto da parte degli Enti di vigilanza ad esami periodici secondo quanto indicato in appresso.

A) *Modalità delle prove e visite da eseguire.*

1) *Prova di tenuta.* — La prova di tenuta consiste nel sottoporre il recipiente, mediante immissione del gas normalmente contenuto o di gas inerte, alla seguente pressione manometrica interna:

a) per i recipienti destinati a contenere i gas di cui al punto *a*) del cap. I in comunicazione permanente con l'atmosfera e perciò funzionanti a pressione atmosferica: 1 kg/cm²;

b) per i recipienti non in comunicazione permanente con l'atmosfera e perciò funzionanti a pressione superiore a quella atmosferica:

qualora la pressione effettiva massima prevista nell'interno del recipiente non superi i 10 kg/cm²: 1,1 volte tale pressione;

qualora la pressione massima prevista nell'interno del recipente superi i 10 kg/cm²: un valore pari a tale pressione, incrementata di 1 kg/cm².

La prova di tenuta viene eseguita applicando ai recipienti un manometro con fondo scala non superiore ad 1,5 volte la pressione di prova, od avvalendosi del manometro già applicato ai recipienti, previamente tarato, e deve avere la durata di almeno 8 ore dopo la stabilizzazione della pressione in camera termostatica od, almeno, in ambiente nel quale l'influenza dell'ambiente esterno sulla pressione interna sia ridotta al minimo possibile.

Durante le predette 8 ore la pressione interna non deve scendere al di sotto del valore iniziale; può essere consentita una tolleranza del 5 % qualora si possa ritenere che ciò dipenda dalle modalità della prova o che siano intervenuti fattori ambientali esterni.

2) *Prova di ermeticità al vuoto.* — La prova di ermeticità al vuoto consiste nell'accertare che nell'intercapedine sottoposta a vuoto non si verifichino infiltrazioni di gas dal recipiente sottoposto alla pressione di cui al precedente paragrafo 1, nè di aria dall'esterno. La prova deve avere la medesima durata prescritta per la prova di tenuta ed il grado di vuoto misurato all'inizio ed al termine della prova non deve superare 1 Torr.

La prova di ermeticità è valida anche come prova di tenuta, se nel corso di essa si effettuano le misurazioni di pressione per questa previste.

3) *Prova idraulica.* — La prova idraulica viene eseguita alla medesima pressione e con le modalità prescritte, per l'approvazione dei recipenti, nel capitolo IV, capo *C*.

Prima dell'esecuzione della prova idraulica la coibentazione deve essere tolta d'opera.

4) *Visite interna ed esterna.* — La visita esterna viene eseguita con le consuete modalità, previa rimozione della coibentazione.

Anche la visita interna viene eseguita con le consuete modalità, salvo per i grandi recipienti per i quali, come specificato al capitolo III, capo *E*, punto 1, è consentita l'omissione del passo d'uomo: in tal caso la visita viene effettuata con mezzi tecnici atti a consentire l'esame efficace dell'intera superficie interna del recipiente.

5) *Verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza.* — La verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza consiste nel controllare il loro buono stato e, quindi, nel sottoporle, previa rimozione dal recipiente o meno a scelta dell'interessato, a pressione, per accertare che la pressione di apertura corrisponda a quella prevista, con le tolleranze ammesse (± 10%).

A scelta dell'interessato, la temperatura di prova può essere quella del gas o quella ambiente e la pressione può essere applicata con il gas medesimo, con aria oppure con gas inerte.

6) *Verifica dei dischi di tenuta od a frattura prestabilita.* — La verifica dei dischi di tenuta disposti in serie con le valvole di sicurezza consiste nell'accertare che la pressione di rottura corrisponda a quella prevista con le tolleranze ammesse (± 10%).

Tale verifica viene effettuata, previa rimozione dal recipiente o meno a scelta dell'interessato, su uno solo dei dischi dei quali è munito il grande recipiente.

La verifica dei dischi a frattura prestabilita consiste nell'accertare che la pressione di rottura corrisponda a quella prevista, con le tolleranze ammesse. Tale accertamento viene effettuato su di uno solo dei dischi dei quali è munito il recipiente, previa rimozione dallo stesso recipiente.

Le modalità di prova, per ciò che riguarda temperatura e pressione, sono uguali a quelle delle prove delle valvole di sicurezza.

Se le verifiche sui dischi prelevati abbiano dato esito soddisfacente, gli altri dischi vengono lasciati in opera, mentre quelli rotti vengono sostituiti con altri nuovi; in caso contrario vengono sostituiti tutti i dischi con altri nuovi. In ogni caso i nuovi dischi debbono essere prelevati da gruppi collaudati come precisato nel cap. XIV.

B) *Periodicità e specificazione delle prove e visite.*

1) Recipienti destinati a contenere i gas di cui al punto *a*) del capitolo I in comunicazione permanente con l'atmosfera e cioè sprovvisti di valvole di sicurezza e perciò sottoposti a pressione atmosferica

ogni sei anni: visita interna e prova di tenuta.

2) Recipienti destinati a contenere i gas di cui al punto *a*) del capitolo I non in comunicazione permanente con la atmosfera e recipienti destinati a contenere tutti gli altri gas e cioè recipienti con valvole di sicurezza e quindi suscettibili di sopportare pressione superiore a quella atmosferica

ogni tre anni: verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza;

dopo sei anni dall'approvazione e successivamente ogni 12 anni: visita interna e prova di tenuta;

dopo dodici anni dall'approvazione e successivamente ogni 12 anni: prova idraulica, visita interna, visita esterna, verifica dei dischi di tenuta e di quelli a frattura prestabilita; nei recipienti isolati sotto vuoto la prova idraulica e la visita interna sono sostituite da una prova di ermeticità al vuoto.

Se una qualsiasi delle prove da effettuare senza rimuovere la coibentazione dia esito insoddisfacente, occorre stabilirne la causa ed a questo fine, se necessario, rimuovere la coibentazione stessa.

Tuttavia, qualora l'esito insoddisfacente possa essere attribuito alle modalità seguite per l'esecuzione delle prove, queste possono essere ripetute prima di rimuovere la coibentazione.

XVI. — Trasporto alternato di vari gas

I grandi recipienti approvati per il trasporto di uno dei gas refrigerati possono trasportare un altro qualunque dei gas indicati sotto la stessa lettera nel cap. I, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni

a) che la pressione di prova relativa al gas effettivamente immesso — e, di conseguenza, la pressione di apertura delle eventuali valvole di sicurezza — non sia superiore a quella per la quale i recipienti sono stati approvati;

b) che la temperatura minima di esercizio del gas effettivamente immesso non sia inferiore a quella punzonata sui recipienti;

c) che nei recipienti inamovibilmente fissati a carri od autoveicoli il peso di carica non sia tale da superare la relativa portata massima;

d) che, in ogni caso, i dischi di tenuta e le valvole di sicurezza siano adeguati alle mutate condizioni di esercizio;

e) che, salvo che la ditta riempitrice sotto la sua responsabilità ritenga l'operazione non necessaria, i recipienti prima di essere riempiti siano completamente degassati e puliti;

f) che siano osservate tutte le disposizioni relative al gas effettivamente immesso.

XVII. — Iscrizioni sui grandi recipienti e sui veicoli

Sui grandi recipienti mobili od inamovibilmente fissati a veicoli e, in questo secondo caso, sui veicoli stessi, debbono essere apposte le seguenti iscrizioni.

A) *Punzonature sui recipienti.*

Su uno dei fondi dei grandi recipienti o su di una targhetta in metallo inossidabile ad esso fissata devono essere punzonate le seguenti indicazioni;

a) il nome, eventualmente abbreviato, o la sigla del fabbricante e facoltativamente quelli della ditta proprietaria; qualora venga apposto il nome abbreviato o la sigla, questi dovranno essere preventivamente notificati agli Enti di vigilanza;

b) il numero d'ordine di fabbricazione e facoltativamente quello dato dalla ditta proprietaria;

c) il nome del gas per contenere il quale il recipiente è stato approvato;

d) la parola « Calorifugato » seguita dalla indicazione della temperatura più bassa alla quale il recipiente può essere utilizzato e cioè quella per la quale esso è stato collaudato, in gradi centigradi;

e) la capacità del recipiente, in litri;

f) se il recipiente è munito di valvole di sicurezza, la pressione massima di esercizio, corrispondente a quella di apertura delle valvole stesse in kg/cm^2;

g) giorno, mese ed anno del collaudo, seguiti dal punzone di Stato.

B) *Punzonature sugli involucri.*

Devono essere ripetute, su di una targhetta di metallo inossidabile fissata da uno dei fondi dello involucro di protezione della coibentazione, le punzonature di cui al precedente capo *A*.

C) *Iscrizioni a vernice.*

Oltre alle punzonature sopra precisate, dovranno essere apposte le seguenti scritte a vernice:

1) Direttamente sui grandi recipienti mobili

a) il nome, eventualmente abbreviato, o la sigla della ditta proprietaria;

b) la tara del recipiente, compresi gli accessori come rubinetti dispositivi di chiusura, di manipolazione, ecc. in kg.;

c) il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere;

d) la parola « Calorifugato » seguita dalla indicazione della temperatura più bassa alla quale il recipiente può essere utilizzato e cioè quella per la quale esso è stato collaudato, in gradi centigradi;

e) se il recipiente è munito di valvole di sicurezza, la pressione massima di esercizio, corrispondente a quella di apertura delle valvole, in kg/cm^2;

f) la data della prossima revisione preceduta dalle parole: « Prossime revisioni: delle valvole il . . ; del recipiente il »;

2) Su pannelli fissati stabilmente ai telai, su entrambi i lati dei veicoli-serbatoio:

a) il nome (c. s.) della ditta proprietaria;

b) la tara del veicolo completo del recipiente, degli accessori, ecc. in kg;

c) il peso complessivo massimo ammesso per il veicolo in kg;

d) il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere;

e) la parola « Calorifugato » seguita dalla indicazione della temperatura più bassa alla quale il recipiente può essere utilizzato e cioè quella per la quale esso è stato collaudato, in gradi centigradi;

f) se il recipiente è munito di valvole di sicurezza, la pressione massima di esercizio, corrisponde a quella di apertura delle valvole stesse, in kg/cm^2;

g) la data della prossima revisione preceduta dalle parole: « Prossime revisioni: delle valvole il . . . ; del recipiente il ».

D) *Iscrizioni per il trasporto alternato di più gas.*

Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al capo XVI per il trasporto alternato di più gas, le scritte a vernice di cui al precedente capo *C*, paragrafo 1, punti *c*), *e*) e paragrafo 2, punti *d*), *f*) devono comprendere le denominazioni di tutti i gas di cui è previsto il trasporto e la indicazione, ove ricorra il caso, della pressione di apertura delle valvole relativa a ciascuno di essi; le scritte a vernice di cui al paragrafo 2, punti *d*), *f*) che non riguardano il gas effettivamente trasportato, devono essere mascherate.

E) *Dimensioni e modalità di applicazione delle targhette.*

Le targhette di cui ai capi *A* e *B* del presente capitolo XVII debbono essere di acciaio inossidabile, di bronzo o di ottone e debbono avere dimensioni sufficienti a contenere agevolmente tutte le iscrizioni di cui ai paragrafi stessi, nonchè quelle relative alle revisioni.

Esse debbono essere applicate ai recipienti od ai relativi involucri in uno dei seguenti modi

a) mediante saldatura a stagno praticata lungo tutto il bordo delle targhette, opportunamente rinforzata ai quattro angoli, in modo da formare quattro bottoni, sui quali il collaudatore appone il punzone di Stato;

b) mediante viti avvitate ad appositi sostegni preventivamente applicati al manufatto; le teste di tali viti, opportunamente rientrate, debbono essere coperte da bottoni di saldatura a stagno, sui quali il collaudatore appone il punzone di Stato.

TABELLA I

MATERIALI E TRATTAMENTI

Gruppo	Temper. minima di eserciz. °C	MATERIALI AMMESSI				COMPOSIZIONE TIPICA	STATO DI FORNITURA DEI MATERIALI	TRATTAMENTO TERMICO DEL RECIPIENTE FINITO (a)
		LAMIERE	TUBI	FUCINATI	GETTI			
1	2	3/a	3/b	3/c	3/d	4	5	6
I	— 45	Acc. al C. saldabili, calmati a fondo a grano fine UNI 5081	Acc. al C. saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. saldabili, calmati a fondo a grano fine		Stato normalizzato oppure, per alcune categorie di acciai, stato bonificato.	Distensione
		Acc. al C. debolmente legati saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. debolmente legati saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. debolmente legati saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. debolmente legati saldabili, calmati a fondo a grano fine		Idem	Idem
II/a	— 60	Acciai legati ferritici per basse temperature	Acciai legati ferritici per basse temperature	Acciai legati ferritici per basse temperature	Acciai legati ferritici per basse temperature	2,25 % Ni.	Stato normalizzato o bonificato *(b)*	Distensione *(c)*
II/b	— 100	Idem	Idem	Idem	Idem	3,50 % Ni. 1 % Ni + 1 % Cr + Al + Cu.	Idem	Idem
III/a	— 120	Idem	Idem	Idem	Idem	5 % Ni.	Stato bonificato	Nessuno
III/b	— 196	Idem	Idem	Idem	Idem	9 % Ni.	Normalizzato due volte e rinvenuto oppure bonificato	Nessuno
III/c	— 196	Cupro-alluminio	Cupro-alluminio	Cupro-alluminio UNI 5273-5274-5275	Cupro-alluminio UNI 5273-5274-5275	Lamiere e tubi: Cu 93 % min + Al 5 ÷ 6,5 %	Lamiere, Tubi: ricotto oppure incrudito Fucinati, Getti: grezzo oppure bonificato	Nessuno
		Lega Cu Si Mn UNI 2528	Lega Cu Si Mn UNI 2528	Lega Cu Si Mn UNI 2528	Lega Cu Si Mn UNI 2528	Si 3 % + Mn 1 %	Idem	Idem

Gruppo	Temper. minima di esercìz. °C	MATERIALI AMMESSI				COMPOSIZIONE TIPICA	STATO DI FORNITURA DEI MATERIALI	TRATTAMENTO TERMICO DEL RECIPIENTE FINITO (a)
		LAMIERE	TUBI	FUCINATI	GETTI			
1	2	3/a	3/b	3/c	3/d	4	5	6
IV/a	— 270	Acciai legati austenitici UNI 4047 (*d*)	Acciai legati austenitici UNI 4047 (*d*)	Acciai legati austenitici UNI 4047 (*d*)	Acciai legati austenitici UNI 3159–3161 (*d*)	18 ÷ 22 % Cr+ 8 ÷ 12 % Ni.	Secondo composizione e prescrizione (*e*)	Nessuno
IV/b	— 270	P ALP 99,5 UNI 4507	P-ALP 99,5 UNI 4507	P-ALP 99,5 UNI 4507	G-ALP 99,5 UNI 3950	Al 99,5 % Mn 1,2 %	Saldabile secondo le tecnologie previste dal fabbricante	—
		Lega P-Al Mn 1,2 UNI 3568	Lega P-Al Mn 1,2 UNI 3568	—	—			
		Lega P-Al Mg 2,5 UNI 3574	Lega P-Al Mg 2,5 UNI 3574	—	—	Mg 2,5 %		
		Lega P-Al Mg 3,5 UNI 3575	Lega P-Al Mg 3,5 UNI 3575	—	—	Mg 3,5 %		
		Lega P-Al Mg 4,4 UNI 5452/64	Lega P-Al Mg 4,4 UNI 5452/64	—	—	Mg 4,4 %		
		—	—	—	G-Al Mg 3 UNI 3059	Mg 3,0 %		
IV/c	— 270	Rame UNI 1704-1705	Rame UNI 1704-1705	Rame UNI 1704-1705	Rame UNI 1704-1705	Disossidato con fosforo	Lamiere, Tubi: ricotto oppure incrudito Fucinati, Getti: grezzo	—
		Ottone UNI 4895-4899	Ottone UNI 4895-4899	Ottone UNI 4895-4899	—	—		
		Cupronichel	Cupronichel	—	—	Lamiere: Ni 20÷30% Tubi: Ni 5÷40%		

NOTE - (*a*) Per recipiente finito si intende il recipiente munito di tutte le parti di completamento od accessorie che vanno ad esso saldate; trattamenti definiti secondo UNI 3354.
(*b*) È consentito che alla normalizzazione faccia seguito il trattamento di rinvenimento.
(*c*) In questo caso nessun trattamento se la saldatura è eseguita con elettrodi austenitici.
(*d*) Non è ammesso l'impiego degli acciai previsti dalla tab. UNI 4047, contenenti più dello 0,08 % di C, se non stabilizzati.
(*e*) Avuto riguardo alle precipitazioni intergranulari di carburi.

TABELLA II

PROVE DI RESILIENZA SUI MATERIALI

Gruppo Materiali da Tab. I 1	Tipo della provetta 2	Temperatura di prova minima °C 3	VALORE DELLA RESILIENZA Kgm/cm²	
			MEDIO 4	MINIMO 5
I	KCU	— 45°	4	2,8
II a	KCU	— 60°	4	2,8
II b	KCU	— 100°	4	2,8
III a	KCU	— 120°	4	2,8
III b	KV	— 196°	4	2,8
IV a	KV	— 270°	4	2,8

NOTE — Le prove vengono eseguite per la temperatura di esercizio minima richiesta dal Costruttore, che non può comunque essere inferiore a quella di cui a col. 3.
Le prove vengono eseguite sul materiale nello stato di fornitura indicato a col. 5 della tab. I.
L'intaglio viene ricavato perpendicolarmente alla superficie; almeno una delle faccie della provetta deve coincidere con una superficie di laminazione.
La provetta KCU ha dimensioni di mm 55×10×10; intaglio ad U a faccie parallele, profondo (compreso il raccordo) 5 mm, largo 2 mm, con il raccordo del fondo circolare di raggio 1 mm (tab. UNI 4431).
La provetta KV ha le stesse dimensioni della precedente; intaglio a V con faccie convergenti a 45°, profonde (compreso il raccordo) 2 mm con il raccordo del fondo circolare di raggio 0,25 mm (tab. UNI 4713).
Se lo spessore delle lamiere è inferiore a 10 mm, le dimensioni delle provette sono di mm 55×10×s.

TABELLA III

PROVE DI RESILIENZA NEI GIUNTI

Gruppo di materiali da Tab. I 1	Composizione tipica (ove necessario) 2	Tipo della provetta 3	Temperatura di prova minima °C 4	VALORE DELLA RESILIENZA Kgm/cm²			
				MEDIO 5		MINIMO 6	
				zona transizione	centro saldat.	zona transizione	centro saldat.
III c		KV	— 196°	5	5	3	3
IV b	Al 99,5 %; Al-Mn 1,2 %	KCU KCU	— 196° — 270°	8 5	5 3	8 5	5 3
	Al-Mg 2,5 %; Al-Mg 3,5%; Al-Mg 4,4 %	KCU KCU	— 196° — 270°	7 4	3 2	7 4	3 2
IV c		KV	— 270°	5	5	3	3

NOTE: Valgono tutte le note di cui a tab. II, salvo che l'intaglio della provetta KCU (gr IV b) ha profondità di 2 mm, anzichè di 5 mm.

(7241)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 316-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 4 punzoni recanti il marchio d'identificazione « 316-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Roana Antonio, con sede in Trissino (Vicenza), via Manni.

(9074)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 13 febbraio 1964 dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso la mancata assunzione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'invalido civile di guerra Settefrati Fausto.

(9101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'alto i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1965				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964				6.792		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	4.575.596				
	residui	267.709				
	Totale		4.843.305			
Entrate extra-tributarie	competenza	188.945				
	residui	93.708				
	Totale		282.653			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	4.764.541			3.832.834	
	residui	361.417			793.510	
	Totale			5.125.958		4.626.344
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	115.643				
	residui	1.542				
	Totale			117.185		
Accensione di prestiti	competenza	572.869				
	residui	11.375				
	Totale			584.244		
Spese in conto capitale	competenza				722.218	
	residui				371.347	
	Totale					1.093.565
Rimborso di prestiti	competenza				202.554	
	residui				16.629	
	Totale					219.183
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		3.611.912			3.893.956	
Conti correnti		17.064.739			16.770.293	
Incassi da regolare		2.061.193			2.022.954	
Altre gestioni		7.459.979			6.975.222	
	Totale			30.197.828		29.662.425
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		173.304			184.039	
Pagamenti da regolare		166.182			182.580	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		994.004			1.096.930	
Altri crediti		13.769.941			14.060.880	
	Totale			15.103.431		15.524.429
	Totale complessivo			51.135.438		51.125.946
Fondo di cassa al 31 ottobre 1965						9.492
	Totale a pareggio			51.135.438		51.135.438

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1965 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		9.492	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	13.744		
Pagamenti da regolare	179.565		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	452.459		
Altri crediti	1.506.992		
Totale crediti		2.152.760	
In complesso			2.162.252
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.104.070		
Conti correnti	1.374.646		
Incassi da regolare	133.885		
Altre gestioni	811.912		
Totale debiti			6.424.513
Situazione del Tesoro (passività)			4.262.261
Circolazione di Stato (metallica) al 31 ottobre 1965	125.634		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(9314)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1965

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.501.800.474.750 —
Cassa	»	20.236.864.077 —
Portafoglio su piazze italiane	»	670.141.041.205 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	261.675.724 —
Anticipazioni	»	349.887.828.787 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	69.700.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.659.020.109.582 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	296.219.825.948 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	199.894.779.175 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	380.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	636.746.952.366 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	11.003.780.636 —
Spese	»	59.600.490.239 —
	L.	5.854.518.822.490 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.008.609.507.750 —
	L.	10.863.128.330.240 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE	L.	10.863.363.485.848 —

PASSIVO

Voce		Parziale		Importo
Circolazione			L.	3.770.695.944.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	23.862.472.342 —
Depositi in conto corrente liberi			»	40.895.531.836 —
Conti correnti vincolati			»	1.650.837.781.256 —
Creditori diversi			»	297.735.552.409 —
Rendite del corrente esercizio			»	60.221.441.107 —
			L.	5.844.248.722.950 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	6.548.768.489 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.421.331.051 —		10.270.099.540 —
			L.	5.854.518.822.490 —
Depositanti			»	5.008.609.507.750 —
			L.	10.863.128.330.240 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE			L.	10.863.363.485.848 —

(9313)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferraro dott. Domenico	punti	90,31	su 132
2. Montino dott. Giovanni Battista	»	85,59	»
3. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	83,05	»
4. Cirillo dott. Alfonso	»	82,20	»
5. Di Simine dott. Eugenio	»	79,23	»
6. Tarabini dott. Lodovico	»	78,78	»
7. Caporusso dott. Domenico	»	76,21	»
8. Graziani dott. Marcello	»	76,02	»
9. Silvano dott. Guido	»	75,10	»
10. Pelosi dott. Luigi	»	72,68	»
11. Cantanna dott. Pietro	»	71,79	»
12. Amadasi dott. Enzo	»	71,03	»
13. Conte dott. Egidio	»	70,02	»
14. Mennini dott. Aldo	»	69,68	»
15. Zuanni dott. Federico	»	67,92	»
16. Camassa Gino	»	66,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1965

(9104) p. *Il Ministro*: AMADEI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario dell'esperimento pratico del pubblico concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria (specializzato) in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità.

L'esperimento pratico del pubblico concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria in prova (ex coefficiente 167) con qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1º febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 7 aprile 1965, avrà luogo presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, Roma, il 20 dicembre 1965, alle ore 9,30.

(9220)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3909 del 4 agosto 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che, a seguito di rinuncia, si è resa vacante la condotta ostetrica di Caulonia (frazione Ursini), assegnata con decreto n. 5236 del 29 settembre 1965;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 5326 in data 29 settembre 1965;

Decreta:

L'ostetrica Pasqualini Maria, compresa nella graduatoria di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Caulonia (frazione Ursini).

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 29 ottobre 1965

(8872) *Il medico provinciale*: LANIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15235 dell'11 febbraio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1964 è costituita come appresso:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Voria dott. Francesco, vice prefetto ispettore della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Cavrini prof. dott. Carlo, veterinario provinciale capo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Barboni prof. Elio, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

Santarelli dott. Elvezio, veterinario condotto.

Segretario:

Lippi dott. Igino, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 23 novembre 1965

(9283) *Il veterinario provinciale*: NISI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Avellino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5 del 18 gennaio 1965, con ilquale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1963;

Vista la raccomandata in data 25 ottobre 1965, con la quale il prof. Elio Barboni, docente ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, ha rassegnato le dimissioni da componente la predetta Commissione;

Ritenuto, in conseguenza, di dover provvedere alla sostituzione di detto componente;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il prof. Bruno Romboli, docente ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, è nominato componente della Commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del prof. Elio Barboni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 10 novembre 1965

Il veterinario provinciale: IASI

(8977)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1017 del 18 giugno 1964, con il quale venne indetto il pubblico concorso al posto di veterinario comunale capo di Mantova;

Visto il decreto n. 1896 in data 10 novembre 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Salvatore Cangialosi direttore di sezione della Prefettura di Mantova è stato trasferito in altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 29486 - Divisione III del 9 novembre 1965, con la quale la Prefettura di Mantova designa quale componente la Commissione suddetta il dott. Ferdinando Guecione direttore di Sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Guccione, direttore di Sezione della Prefettura di Mantova, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Mantova in sostituzione del dott. Salvatore Cangialosi destinato ad altra sede.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Mantova, addì 16 novembre 1965

Il veterinario provinciale: BUCALO

(9087)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i decreti del veterinario provinciale di Parma n. 938 del 29 luglio 1963, n. 1350 del 26 novembre 1963 e n. 111 del 23 febbraio 1965, concernenti la nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962, bandito con decreto 2 gennaio 1963, n. 6698;

Atteso che il dott. Roberto Cardarelli, vice prefetto e presidente della Commissione predetta, è stato trasferito ad altra sede e, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Armando Martissa, vice prefetto in servizio presso la Prefettura di Parma, è nominato presidente della Commissione citata in premessa, in sostituzione del dott. Roberto Cardarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale e della Prefettura.

Parma, addì 3 novembre 1965

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(8978)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.